

La cura dimagrante della Corte non supera il referendum

Autonomia differenziata/2

Giovanna De Minico

Il comunicato della Corte costituzionale non è già la sentenza sulla legge Calderoli, ma è sufficiente per ragionare sui possibili scenari post sentenza.

Uno in particolare: la sorte del referendum di abrogazione integrale della legge. Il suo iter continuerà oppure no?

Un rapido sguardo all'essenza del comunicato della Corte.

Esso distingue la sentenza in due parti: una di annullamento secco di disposizioni fondamentali della legge; l'altra di rigetto delle norme residuali, se interpretate secondo i suggerimenti della Corte. Cadono le disposizioni che consentivano alle regioni una pesca a strascico e irragionevole delle 23 materie; quelle sui dpcm in luogo della legge sui Lep e altre ancora. Rimangono invece, ad esempio, quelle sul Parlamento a condizione che l'esecutore silente di un accordo da prendere o lasciare sia promosso a decisore del disegno differenziante; le norme sulla finanza purché il criterio per calcolare le risorse trasferite si ancori al fabbisogno, non alla spesa storica, per livellare in avvenire le ineguaglianze economiche tra i territori.

Mi scuso per la sintesi asciutta del bel comunicato, necessaria però per esaminare l'effetto della sentenza sulla richiesta referendaria di abrogazione totale. La pronuncia metterà a cura dimagrante la Calderoli, azzoppandone una parte con resistenza quindi del quesito sulla frazione normativa non colpita dall'annullamento. A opposta conclusione si perviene in caso di annullamento di disposizioni oggetto di referendum abrogativo parziale.

Guardiamo la parte residua della legge: essa non ha subito alterazioni lessicali perché la sentenza di rigetto ha confermato la sua validità costituzionale a condizione di leggerla come suggerito dalla Corte. L'ermeneutica adeguatrice della legge altro non è che un'interpretazione, come tale, osservabile o meno dal legislatore futuro, ma non imperativa sul testo vigente, lasciandolo identico con riflessi sull'immutabilità referendaria.

E ora entra in scena la Corte di cassazione per verificare la legittimità delle firme ed eventualmente riscrivere il quesito se una legge nelle more abbia modificato il tenore letterale, non il contenuto, della legge abrogabile. La Corte dovrà spostare il quesito dalla vecchia alla nuova norma in ragione della continuità tra la due intenzioni del legislatore. Diversamente, se la nuova legge fosse nel contenuto diversa da quella oggetto di referendum, la Cassazione dovrà dichiarare l'improcedibilità della consultazione in presenza di un'inedita *intentio legis* lontana dal giudizio originario dei firmatari: il rifiuto politico della legge.

Ma siamo davanti a un caso diverso: la sentenza della Corte costituzionale nella parte di annullamento secco ridurrà la legge nel suo contenuto; mentre nella parte di rigetto rovescerà come un calzino l'impostazione leghista della differenziazione grazie all'interpretazione, che lascia però il residuo normativo immutato nella forma e svincolato nella sostanza. La prova del nove è nel fatto che questo residuo risponderà ancora alla filosofia originaria e i firmatari del referendum si opporranno ancora alla spartizione delle vesti dello Stato tra le regioni accorse per prime.

In sintesi il referendum non è bloccabile dalla Cassazione.

Poi il quesito sarà valutabile nell'ammissibilità dalla Corte costituzionale. Le tre principali ragioni ostative alla sua ammissibilità non sarebbero per me accoglibili. Non lo è l'assenza di matrice unitaria del quesito perché pur componendosi di norme procedurali e sostanziali, le prime stanno in piedi solo come iter per arrivare al contenuto differenziante. È l'interpretazione sistematica a dare il senso unitario alla Calderoli, con la conseguenza che la domanda posta agli elettori è anch'essa unitaria: volete la divisione dell'Italia, antisolidale e modificativa della forma Stato oppure no?

Né l'inammissibilità deriverebbe dall'essere la Calderoli una legge necessaria. A cosa? Ad attuare il 116? Ma se è lo stesso Ministro a sostenere che le intese continuano a prescindere dalla sua legge! Infine, l'inammissibilità per il suo collegamento alla legge finanziaria del 2023 è una mossa da prestigiatore di paese di un Governo, che dichiara la colleganza della Calderoli al subdolo fine di sottrarla all'ammissibilità. La Corte ci dice che le parole non bastano, se sganciate da un'effettiva sostanza, qui mancante, visto che la legge stessa sconfessa quanto prima dichiara: essa non può alterare il bilancio perché i Lep sono a costo zero. Un'ultima ragione, forse la prima. Legittimità e ammissibilità referendaria vanno allineate al principio base delle libertà: tutelabili nella dimensione massima possibile contro i tentativi autoritari di ridurle a un lumicino.